

STATUTO

IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATINA LE VIA LAGO DI
BOLSENA 1

Numero REA: LE - 322398

Codice fiscale: 04839460757

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto Repertorio n. 13.340 Raccolta n. 9.811	
	STATUTO	
	TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE -	
	Art. 1-E' costituita con sede nel Comune di Galatina la	
	Società Cooperativa sociale a mutualità prevalente,	
	denominata "IL QUADRIFOGLIO Società Cooperativa Sociale".	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede	
	sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi	
	indicato.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	
	può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi	
	indicato, così come possono essere istituite, trasferite e	
	soppresse sedi secondarie.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie,	
	rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita	
	che non siano sedi secondarie in tutto il territorio	
	nazionale e anche all'estero.	
	Art. 2-La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31)	
	dicembre (12) duemilasessanta (2060) e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3-La Società Cooperativa retta e regolata dai principi	
	della mutualità, senza finalità di lucro, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	

	attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed	
	educativi di cui all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre	
	1991, n. 381, avvalendosi prevalentemente dell'attività dei	
	soci cooperatori.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione	
	in partecipazione, con cui contribuisce comunque al	

	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'Art. precedente, l'intento di promuovere servizi	
	socio-educativi per l'infanzia, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto sociale diretto e/o in appalto o	
	convenzione con enti Pubblici e Privati in genere, le	
	seguenti attività:	
	1) gestire asili nido, scuole dell'infanzia e di ogni	
	ordine e grado, centri ludici, ludoteche, parco giochi,	
	nonchè servizi ausiliari di collegamento; strutture sociali	
	scolastiche e parascolastiche; nell'ambito di quant'altro	
	può essere necessario per assicurare condizioni materiali e	
	sociali che permettono la realizzazione del diritto alla	
	maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali	
	generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici,	
	prestazioni specialistiche, sia in proprio che in	
	convenzione con enti pubblici e privati, nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	3) organizzare e gestire servizi socio - educativi -	
	assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi,	
	giovani, studenti, ecc. per conto di enti pubblici e	
	privati, nonché con organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci	

	tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle	
	prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	5) favorire la formazione professionale, istruzione e	
	formazione dei giovani fino ai diciotto (18) anni	
	nell'ambito dei percorsi triennali di istruzione e	
	formazione professionale;	
	6) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	7) favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della	
	sua autodeterminazione;	
	8) effettuare l'assistenza e la cura di bambini, anziani,	
	ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanande;	
	9) realizzare e gestire opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale	
	per concerti ed attività socio-culturali, servizi di	
	idroterapia, onoterapia, ippoterapia, servizi di pulizia e	
	servizi di mensa e cucina);	
	10) gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per	
	minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed	

	anziani;	
	11) realizzare e gestire case famiglia, comunità alloggio,	
	case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per	
	minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani	
	ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	12) fornire servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni	
	autonome di collaboratori non soci;	
	13) gestire tele - soccorso, tele - assistenza e tele -	
	medicina;	
	14) gestire soggiorni climatici marini, montani e termali	
	nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e	
	domiciliari per anziani, disabili e ammalati;	
	15) gestire assistenza domiciliare integrata anche in	
	convenzione e con personale specializzato;	
	16) effettuare assistenza e cura degli anziani, dei	
	portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di	
	cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	17) prestare, strumentalmente alle attività svolte, servizi	
	di trasporto e accompagnamento;	
	18) organizzare e gestire servizio di segretariato sociale	
	ed informagiovani;	

	19) partecipare ad attività di partenariato indirizzate	
	allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale,	
	iniziative di solidarietà internazionale, visite studio,	
	scambi culturali e tirocini formativi;	
	20) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitaria nelle scuole;	
	21) realizzare e/o gestire strutture extraospedaliere,	
	residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.), per anziani	
	prevalentemente non autosufficienti e disabili non	
	assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui,	
	finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie,	
	assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	22) organizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi	
	da utilizzare per le attività sociali;	
	23) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi	
	affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma	
	anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della	
	legge 142/2001.	
	La Cooperativa potrà usufruire di tutti i contributi ed	
	agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni,	
	Province e Comuni, nonché da privati e dalla Comunità	
	Europea. La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività	
	connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al	

	perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le	
	operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute	
	necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale	
	o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti	
	al medesimo, comprese operazioni immobiliari, mobiliari,	
	creditizie e finanziarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità, la propria attività con quella	
	degli Enti pubblici e privati territoriali e degli altri	
	enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi,	
	società miste ed alle altre forme organizzative frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa potrà avvalersi dell'aiuto degli operatori	
	del servizio civile, a norma delle vigenti leggi.	
	Tutte le attività ed i servizi offerti dalla Cooperativa	
	vengono forniti agli enti pubblici e privati.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà	
	stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	Art. 4- Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso	

	il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione. Possono essere soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	* soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	* soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi	
	come soci cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento della cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso	
	e il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo	
	Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e	
	le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	

	la totalità dei soci.	
	Di preferenza tutti i predetti soci dovranno risiedere e	
	svolgere la propria attività nel territorio interessato	
	dall'attività della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	-se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	-se soggetto diverso da persona fisica: denominazione,	
	Stato e data di costituzione, sede e codice fiscale, nonché	
	i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché	
	allegare la deliberazione dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione.	
	-i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto e la precisazione dell'effettiva	
	attività di lavoro da svolgere;	
	-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	

	degli amministratori su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si esprima l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio,	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore a Euro cinquanta (Euro 50,00).	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a Euro centomila	

	(Euro 100.000,00).	
	Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso	
	di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	

	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di	
	partecipazione societaria - che facciano venire meno i	
	requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove	
	Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del	
	13/02/2014 - fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo	
	di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto	
	Avviso.	
	Art. 5 -I soci cessano di appartenere alla cooperativa per	
	recesso, esclusione e morte.	
	Il diritto di recesso compete:	
	-ai soci cooperatori che non hanno consentito al	
	cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua	
	fusione o scissione, alla revoca dello stato di	
	liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione	
	di una o più cause di recesso previste dal presente atto	
	costitutivo;	
	-ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	-ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	

	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto	
	costitutivo;	
	-ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	-in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	-per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	

	-per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	-per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato	
	all'Art. 2531 cod.civ.;	
	-nei casi previsti dall'Art. 2286 cod.civ.;	
	-nei casi previsti dell'Art. 2288, primo comma, cod.civ..	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota.	
	Art. 6 -La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'Art. 2545-quinquies, terzo comma, cod.civ.	

	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Art. 7 -Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per	
	la ristrutturazione per il potenziamento aziendale,	
	costituiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di	
	strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate;	
	e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.	
	Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere	

	ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della	
	società, nè all'atto dello scioglimento.	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore a Euro cinquanta (Euro 50,00).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e	
	seguenti cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la	
	limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata	
	dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in danaro presso la	
	società.	

	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quarto comma dell'Art. 2464 cod.civ.	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito	
	di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale	
	della società, con le osservazioni, ove nominato, del	
	collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e	
	delle osservazioni deve essere depositata nella sede della	
	società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i	
	soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta	
	diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in	
	proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i	
	sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga	
	disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite	
	risultanti dal bilancio.	
	Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il	

	capitale risulta completamente eroso, l'organo	
	amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per	
	deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo	
	aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto	
	minimo.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	-di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	-di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	-di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	-l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della	
	cooperativa dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	Art. 8 -L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al trentuno	
	(31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, la destinazione degli utili non	
	assegnati. L'assemblea, su proposta dell'organo	
	amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di	
	ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento)	
	dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	lavoratori. Negli avanzi di gestione risultanti dal bilancio	
	il tre per cento deve essere destinato al Fondo mutualistico	
	costituito ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	-integrazioni dei compensi;	
	-aumento gratuito del capitale sociale;	
	-distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 9 -I soci decidono sulle materie riservate alla loro	

	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i	
	soci titolari di partecipazioni per le quali espresse	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota o il numero delle azioni	

	possedute.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso	
	la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dall'Amministratore Unico, dal	
	presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno	
	degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro	
	dei soci.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica	
	o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al	
	numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo	
	specifico recapito che siano stati espressamente comunicati	
	dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	

	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere	
	fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale	
	seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla	
	data fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori	
	o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione, dall'amministratore unico o	
	dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o	
	impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. Il presidente verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle	

	votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con	
	la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e da tutti gli	
	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio	
	di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto	
	sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi	
	tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta	
	nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita nè agli	
	amministratori nè ai sindaci (o al revisore), nè alle	
	società da esse controllate o che controllano, o ai membri	
	degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti	

	di queste.	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentano la	
	maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un	
	decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera	
	a maggioranza dei presenti.	
	Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo	
	comma dell'art. 9: in prima convocazione, le deliberazioni	
	devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione,	
	le deliberazioni devono essere adottate con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due	
	terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a	
	deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale	

	deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere	
	riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei	
	soci.	
	Art. 10 -La società potrà essere alternativamente	
	amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	tre o cinque membri, o da un Amministratore Unico.	
	La prima volta in sede di costituzione della Società, e	
	successivamente sino alla scadenza del mandato o quando	
	necessario, i soci mediante decisione assembleare	
	stabiliscono se Organo Amministrativo della Società debba	
	essere il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	Unico e provvedono alla nomina.	
	Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo	
	stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o	
	a dimissioni, ed è sempre rieleggibile.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di	
	Amministrazione, lo stesso dura in carica tre esercizi	
	sociali e resta in carica sino all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, e i suoi	
	componenti sono sempre rieleggibili.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di	
	Amministrazione, i componenti dello stesso provvedono tra	
	loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice	

	Presidenti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.	
	Nel caso di società amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate con	
	deliberazione collegiale.	
	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè	
	in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga	
	necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con	
	lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di	
	quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza,	
	con telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo	
	idoneo, spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio	
	o all'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e	
	risultante dai libri sociali.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	

	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	II voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente Art., devono essere trascritte nel Libro soci degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione,	
	ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	atto costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'art. 2381 cod.civ., a un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a	
	uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il	
	comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli	
	amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo	

	le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di	
	nomina.	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dai soci al momento della nomina.	
	Art. 11 -Ciascun socio che non partecipa	
	all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto	
	di avere dall'organo amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e consultare i libri	
	sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche	
	tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio	
	potrà promuovere azione di responsabilità contro gli	
	amministratori; tale azione non può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società.	
	Art. 12 -Qualora obbligatorio per legge o liberamente deciso	
	dai soci, questi nomineranno un Organo di controllo,	
	composto di soggetti aventi i requisiti di legge, al quale	
	spetterà il controllo sull'amministrazione e la revisione	
	legale dei conti. A tal fine esso vigilerà sull'osservanza	
	della legge, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e	
	sulla corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili.	
	L'Organo di controllo può essere costituito da un Collegio	
	Sindacale o da un Sindaco Unico, con scelta operata per la	
	prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con	
	decisione dei soci. Qualora siano raggiunti i limiti	

	dimensionali previsti dalla legge l'organo di controllo sarà	
	obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi	
	e di due supplenti ed opererà in conformità a quanto	
	disposto dagli Artt.2397 e ss. del Codice Civile. Le	
	riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le	
	disposizioni previste nel presente atto in materia di	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può	
	essere affidata, in alternativa all'Organo di controllo, ad	
	un Revisore Unico o ad una Società di revisione, iscritti	
	nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve	
	essere necessariamente affidata ad un Revisore Unico o ad	
	una Società di revisione qualora la Società raggiunga i	
	limiti dimensionali che lo rendono obbligatorio per legge.	
	Per la revisione legale dei conti si applicano le	
	disposizioni previste in tema di Società per azioni e dal	
	D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e relative disposizioni di	
	attuazione.	
	I Sindaci o il Revisore durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili, e non sono revocabili se non per giusta causa.	
	I soci determinano la retribuzione annuale ad essi	
	spettante.	
	Art. 13 -In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci, con	

Firmato: Giuliana De Pascalis, Andreina De Nunzio Notaio,
L.S.

[illegible]